

# **LABEO**

**RASSEGNA DI DIRITTO ROMANO**

**JOVENE - 2 (1956) 1 - NAPOLI**

## L A B E O

*Di pari passo col radicale rinnovarsi degli interessi e degli orientamenti di ricerca, che ha caratterizzato la romanistica dell'ultimo quarto di secolo, si sono andate generando ed intensificando, nell'ambiente romanistico e fuori, le discussioni sul metodo. Discussioni sia sul metodo di studio dell'ordinamento giuridico romano e degli altri ordinamenti giuridici antichi, che sul metodo di insegnamento e di diffusione delle discipline romanistiche nelle Scuole superiori di diritto e negli ambienti di cultura in generale.*

*Solo un osservatore sprovveduto e superficiale potrebbe ritenere che di metodo, se proprio non possa dirsi inutile parlare, si sia comunque ormai discorso troppo, sì che il tema sia divenuto alla fine stucchevole e pressochè sterile di nuove ed originali soluzioni. Se di un argomento, invero, diffusamente e caldamente si parla e si continua a parlare, ciò vuol dire che questo argomento tuttora riscuote interesse, solleva quindi tuttora dubbi o riserve, ed esige pertanto tuttora attentissimo studio.*

*Ed in effetti, questo problema del metodo è tuttora un problema scottante perchè ha investito il punto, sommamente delicato, dei rapporti di interferenza, che intercorrono, e che eventualmente non possono non intercorrere, tra l'oggetto delle nostre ricerche storiografiche e la moderna nostra preparazione giuridica, nonchè gli interessi speculativi che a quella preparazione necessariamente si riconnettono.*

*La Redazione di Labeo, avvertendosi particolarmente sensibile a così fatte sollecitazioni, ha, pertanto, divisato di dedicare la presente annata della Rivista ad una inchiesta sul metodo (metodo di studio e metodo di insegnamento), condotta non soltanto tra i « romanisti » delle varie parti del mondo, ma altresì tra studiosi del diritto moderno e storiografi « generici » dell'antichità classica.*

*Temi della nostra inchiesta, sostanzialmente tre. In primo luogo, quello della incidenza della « dogmatica » giuridica moderna nella indagine romanistica: se debba essa rimanere estranea alla ricerca ed alla valutazione dei dati, o se possa o debba immedesimarsi con la stessa ricerca storiografica. In secondo luogo, quello dell'oggetto dell'indagine romanistica: se debba esso effettivamente limitarsi all'ordinamento giuridico di*

*Roma, o se possa o debba estendersi a tutti gli ordinamenti giuridici antichi. In terzo luogo, quello del contributo del diritto romano alla preparazione del giurista moderno: se debba esso risolversi in una informazione sui precedenti, o se possa o debba elevarsi ad un più intimo e sostanzioso amalgama con tutta quanta la moderna preparazione giuridica.*

*Le risposte che ci sono pervenute hanno il loro valore più genuino nell'essere testimonianze dell'esperienza che ogni singolo studioso è venuto vivendo, traverso i problemi concreti che, volta per volta, si è posto. Onde ciascuna di esse, al di fuori di ogni apparato erudito, ha quasi il senso di una confessione, che va rimeditata e rivissuta nella sua sostanza umana come manifestazione di un individuo ed intimo atteggiamento spirituale.*

*Appunto per ciò abbiamo ritenuto opportuno, anzi essenziale pubblicarle nella loro integrità, piuttosto che alterarle attraverso il riferimento indiretto oppure mediante una disposizione a mosaico, secondo le esigenze dei singoli quesiti, di frasi staccate dal loro contesto organico.*

*Quanto al risultato della nostra inchiesta, nessuno potrà ovviamente aspettarsi l'enunciazione di un verbo, che operi autorevolmente la reductio ad unum delle varie posizioni personali di pensiero. Il risultato della nostra inchiesta consiste invece in una chiarificazione, che si era resa, tra tante discussioni, indispensabile. E in ciò si sostanzia, osiamo credere, la validità della nostra iniziativa.*